

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2834 del 01/06/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta BIAUTO Spa - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2940 del 01/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.820/2017

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, n. 59 - Ditta "BAIAUTO Spa" - Reggio Emilia.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**BAIAUTO Spa**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia - Via Cafiero n.10** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **vendita autoveicoli**, acquisita al protocollo di Arpae n.**PGRE/14133** del **22/12/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2, D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4, L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia prot.n.40419/2017, acquisito con protocollo n.PGRE/2017/4777 del 24/04/2017, ed il parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato ivi richiamato, prot.RT003525-2017-P del 07/03/2017, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (scarico S2);

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia prot.n.52917/2017, acquisito con protocollo di Arpae n.PGRE/2017/6267 del 29/05/2017, ed il parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato ivi richiamato, prot.RT0070042-2017-P del 08/05/2017, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di dilavamento del piazzale (scarico S3);

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **DETERMINA**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**BAIAUTO Spa**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Cafiero n.10** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata in data 31/12/2013 allo SUAP di Reggio Emilia e la successiva comunicazione della Provincia di Reggio Emilia prot.14538/32/2014 del 7/3/2014;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Oggetto del presente allegato sono due scarichi in pubblica fognatura: lo scarico indicato in planimetria come S2 costituito dalle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto, e lo scarico indicato in planimetria come S3 proveniente dal dilavamento del piazzale del distributore aziendale di carburante.

### Prescrizioni Scarico S2

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2.000 m<sup>3</sup>**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD <sub>5</sub>	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli/idrocarburi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Prescrizioni Scarico S3**

1. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
6. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

## Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta "BAIAUTO Spa" è autorizzata a svolgere l'attività di **riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia - Via Cafiero n.10** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 - Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 - e dell'Allegato 4 - Prescrizioni specifiche per tipo di attività - di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	EVACUATORI GAS DI SCARICO MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3	CABINA DI VERNICIATURA (VERNICIATURA)	32000	6	4	Materiale Particellare	< 3	(*)
	CABINA DI VERNICIATURA (APPASSIMENTO)	6400		2	COV (Come COT)	< 50	
E4	BRUCIATORE DA 288 KW PER RISCALDAMENTO CABINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E5	AREA DI PREPARAZIONE (CARTEGGIATURA)	22000	8	4	Materiale Particellare	< 10	(*)
E6	LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	8	20 min/g	---	----	
E7-E8	SFIATO CISTERNE COMBUSTIBILI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E9	RICAMBIO ARIA LOCALE TINTOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
(*) Annotazione dell'indicatore di attività su apposito registro							

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida:**

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 52/97, come **cancerogeni, mutageni** o **tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla verifica di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli continui equivalenti di pressione sonora sono rispettati durante il periodo di riferimento diurno presso i confini aziendali.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**